



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 162
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 184/A, 185/A, 186/A e 187/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 671 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino CILLUFFO, Dirigente della ASD BALESTRATE, Claudio CAPPELLO calciatore della società ASD BALESTRATE e della società ASD BALESTRATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonino CILLUFFO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.), anche in riferimento all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., perché, in occasione della gara Nubia Libertas – Balestrate (3^a ctg) del 16.02.2014, in qualità di dirigente accompagnatore della società ASD Balestrate, redigeva e sottoscriveva la distinta di gara, inserendo artatamente il nominativo del calciatore Lo Monaco Davide, al fine di permettere la partecipazione sotto falso nome di altro calciatore, Cappello Claudio;

Claudio CAPPELLO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.), sia per aver posto in essere comportamenti finalizzati alla propria illegittima partecipazione alla gara Nubia Libertas – Balestrate (3^a ctg) del 16.2.2014, nonostante tesserato per la Soc. ASD Atletico Trappeto, sotto il falso nome di Lo Monaco Davide; sia per aver rappresentato circostanze non veritiere al Collaboratore della Procura federale in occasione della sua audizione avvenuta in data 7.05.2014

ASD BALESTRATE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino CILLUFFO, dal Sig. Claudio CAPPELLO e dal Sig. Giuseppe BOLOGNA nell'interesse della società ASD BALESTRATE, nella qualità di dirigente delegato alla firma;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di mesi 6 per il Sig. Antonino CILLUFFO, 6 giornate di squalifica per il Sig. Claudio CAPPELLO e di € 400,00 di ammenda più 2 punti di penalizzazione per la società ASD BALESTRATE.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 911 pf 13-14 adottato nei confronti del Sig. Salvatore Leandro GIUNTA, A.E. della Sezione AIA di Barcellona P.G., avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore Leandro GIUNTA, per aver in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 40, commi 1 e 3, lett. C) del regolamento AIA, assunto in occasione della gara "Capo D'Orlando – Tripi" del 29.03.2014, un atteggiamento irrispettoso ed un comportamento oltremodo irriguardoso della comune morale, come tale lesivo della credibilità e immagine dell'AIA e dello stesso ruolo arbitrale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore Leandro GIUNTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione nella misura di mesi 3 di sospensione per il Sig. Salvatore Leandro GIUNTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1138 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. Salvatore GILIBERTO, Presidente della società ASD FLORA CALCIO e della società ASD FLORA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore GILIBERTO, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.) per aver fatto illegittimamente partecipare il calciatore Carrabino Cristian, a n. 3 tornei, nonostante lo stesso risultasse essere tesserato per la soc. Pantanelli Sport;

ASD FLORA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore GILIBERTO in proprio e nell'interesse della società ASD FLORA CALCIO in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di mesi 4 per il Sig. Salvatore GILIBERTO e di € 400,00 di ammenda più 1 punto di penalizzazione per la società ASD FLORA CALCIO.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 670 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. Cosimo SCRIVANO, Presidente e legale rappresentante della società ASD BALESTRATE e della società ASD BALESTRATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cosimo SCRIVANO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.) e 19, comma 2, lettera c), del C.G.S., per aver sostato nel terreno di giuoco durante la gara del 16.02.2014 " Nubia Libertas- Balestrate" sine causa, pur sapendo di essere inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC sino al 30.06.2016, in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 02.11.2012;

ASD BALESTRATE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cosimo SCRIVANO e dalla società ASD BALESTRATE in persona del Presidente pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di mesi 4 per il Sig. Cosimo SCRIVANO e di € 400,00 di ammenda per la società ASD BALESTRATE.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio